

STATUTO DI ITALIAN CFA SOCIETY

Denominazione

Art. 1 – E' costituita la Italian CFA Society” retta dalle norme del presente Statuto e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle vigenti leggi in materia.

Sede legale

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Milano (Italia), P.zza Filippo Meda 3.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire ovunque, nel Territorio dello Stato, sedi secondarie, nonché di proporre all'Assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, la modifica dell'ubicazione della sede principale.

Logo dell'associazione

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare e modificare il logo dell'Associazione.

Definizioni

Art. 4 – Nel presente Statuto:

- la sigla “CFA Institute[®]” designa la associazione CFA Institute, ente senza scopo di lucro della Virginia;
- il termine “Socio Aggregato” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all'art. 12 dello Statuto e la cui

appartenenza all'associazione risulta valida non essendo stata revocata o sospesa;

- il termine “Socio Junior” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’art. 14 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
- il termine “Socio Nazionale” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’art. 15 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
- il termine “Socio Onorario” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’art. 13 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
- il termine “Socio Ordinario” designa una persona fisica soddisfacente i requisiti previsti all’art. 11 dello Statuto e la cui appartenenza all’associazione risulta valida non essendo stata revocata né sospesa;
- la sigla “CFA” ed il marchio “Chartered Financial AnalystTM” designano i titoli conferiti da CFA Institute ai soci che hanno completato con successo il Programma CFA e soddisfatto qualsiasi altro requisito richiesto da CFA Institute;
- l’espressione “Codice e Principi” designa il Codice Etico ed i Principi di Condotta Professionale, così come periodicamente modificati da CFA Institute;
- il termine “Consiglio” designa il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- l’espressione “Contratto Associativo” (“Member’s Agreement”) indica il documento predisposto da CFA Institute nel quale vengono

stabiliti obblighi e responsabilità dei membri, ciascuno dei quali nella propria qualità di Socio Ordinario o Aggregato è tenuto annualmente alla sottoscrizione dello stesso;

- l'espressione "Dichiarazione di condotta professionale" ("Professional Conduct Statement") indica una dichiarazione contenente informazioni in merito alla condotta professionale che ciascun socio di CFA Institute – ad esclusione dei soci per i quali lo Statuto di CFA Institute non lo richiede - è tenuto annualmente a compilare, sottoscrivere e presentare;
- l'espressione "in regola" designa un socio avente corrisposto tutti i diritti applicabili da CFA Institute e dall'Associazione e non attualmente soggetto ad alcun Procedimento Formale o Sanzione Disciplinare, così come previsto nello Statuto di CFA Institute;
- l'espressione "Esperienza Professionale" ("Acceptable Work Experience") include, riferendosi a candidati che intendono divenire soci ordinari o aggregati, attività che consistono principalmente in:
 - (a) valutazione o applicazione di dati finanziari, economici e/o statistici rientranti nel Processo Decisionale relativo ad Investimenti aventi ad oggetto titoli o simili investimenti, comprendenti, a titolo esemplificativo e non restrittivo, titoli azionari pubblici e privati, obbligazioni e loro derivati, derivati rimborsabili in materie prime e fondi comuni, altri beni d'investimento quali beni immobili e merci, se tali altri beni d'investimento sono ritenuti parte di portafogli di investimenti di titoli diversificati; oppure

- (b) supervisione diretta o indiretta di coloro che svolgono tali attività; oppure
- (c) insegnamento di tali attività;
- l'espressione "Programma CFA[®]" designa il programma di studi e la prova d'esame CFA[®] (Chartered Financial Analyst – *Analista Finanziario Accreditato*) predisposto e gestito da CFA Institute;
- il termine "Statuto" designa lo Statuto dell'Associazione, così come periodicamente modificabile.

Scopo

Art. 5 – L'Associazione si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali:

- La formazione degli investitori professionali, mediante l'organizzazione di appositi corsi di preparazione all'esame per l'acquisizione del titolo CFA;
- La pianificazione e l'organizzazione di tavole rotonde, convegni e seminari su temi di natura professionale ed etica legati al mondo della finanza;
- La promozione di incontri informali con altre associazioni di categoria ed organi di vigilanza volti ad individuare linee coerenti di regolamentazione delle attività finanziarie;
- L'organizzazione di incontri informali con i medesimi soggetti per favorire l'interscambio di opinioni e l'analisi di progetti inerenti l'ambito finanziario.

L'elenco che precede ha valore puramente esemplificativo, non tassativo.

L'Associazione non ha scopo di lucro, né ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, seppur in modo indiretto, gli utili, come più estesamente indicato nell'art 36.

L'Associazione potrà, comunque, svolgere attività di natura commerciale direttamente connesse a quelle istituzionali, purché nel rispetto di quanto disposto dall'art. 87, lett c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e, quindi, dall'art. 108 del decreto medesimo.

Rapporti con CFA Institute.

Art. 6 – L'Associazione, nella sua qualità di Associata a CFA Institute, si impegna a:

- rispettare, in quanto compatibili con l'ordinamento giuridico interno dello Stato, le disposizioni statutarie di CFA Institute;
- adoperarsi per dare attuazione ai principi ed agli standard proposti da CFA Institute;
- cooperare con altre associazioni affiliate a CFA Institute nell'espletamento di funzioni e compiti;
- essere composta da soggetti professionalmente qualificati, nel rispetto dei principi e dei parametri posti dal presente Statuto e da CFA Institute.

L'Associazione è associata a CFA Institute. In caso di incompatibilità tra gli Statuti, le norme ed i regolamenti dell'Associazione e di CFA Institute, saranno lo Statuto, le norme ed i regolamenti di quest'ultimo a prevalere ed a governare. Eventuali controversie riguardanti

l'applicazione o l'interpretazione di Statuto, norme e regolamenti, ferme restando le norme inderogabili del Codice Civile, saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo di CFA Institute.

Condotta Professionale

Art. 7 L'Associazione aderisce al Codice etico ed ai Principi di CFA Institute, acclusi al presente Statuto ai fini informativi. Tutti i Soci Ordinari, Aggregati, Junior e Nazionali sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello stesso.

L'Associazione ed il Consiglio della stessa:

- conferiscono a CFA Institute il potere e la responsabilità di applicazione del Codice e dei Principi a tutti i Soci Ordinari e Aggregati dell'Associazione;
- si impegnano a riferire a CFA Institute qualsiasi eventuale violazione del Codice e dei Principi di cui l'Associazione dovesse venire a conoscenza.

Qualsiasi individuo avrà la facoltà di rivolgersi, per iscritto, all'Associazione, a un funzionario o ad un Amministratore della stessa per quanto concerne eventuali denunce di violazioni del Codice e dei Principi commesse da parte di un Associato. Il Consiglio si impegna a inoltrare prontamente tutte le eventuali denunce di cui sopra al Programma di Condotta Professionale di CFA Institute ("Professional Conduct Program"). Il querelante ha il diritto di richiedere che la propria denuncia non sia divulgata fintanto che non sarà stata ricevuta da CFA Institute.

Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

Art. 8 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal conferimento dei soci fondatori. Potrà essere in seguito, all'occorrenza, incrementato a mezzo di:

- beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- donazioni, acquisti mortis causa, elargizioni di soci e di terzi, sia persone fisiche, sia enti.

Entrate dell'Associazione

Art. 9 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote da versarsi, all'atto dell'ammissione, da parte dei singoli soci;
- i contributi annui ordinari, determinati dal Consiglio Direttivo;
- il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e corsi;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

Soci

Art. 10 – Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia o all'estero, che condividano gli scopi sociali, svolgano attività professionali inerenti lo studio dei mercati finanziari e

dei loro strumenti, delle tecniche di valutazione degli investimenti, della gestione di valori mobiliari ed immobiliari, e che, infine, siano comunque in possesso dei requisiti richiesti, a norma degli articoli seguenti del presente Statuto, per l'ammissione all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto degli scopi di cui al presente Statuto e delle risoluzioni programmatiche prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'Associazione contempla cinque (5) categorie di soci: ordinari, aggregati, junior, nazionali ed onorari.

Soci Ordinari

Art. 11 – Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari tutti coloro che:

- a) siano soci ordinari di CFA Institute, e
- b) soddisfino i requisiti di presentazione di cui all'art.16.

Soci Aggregati

Art. 12 – Possono essere ammessi in qualità di soci aggregati tutti coloro che:

- a) siano soci aggregati di CFA Institute; e
- b) siano in possesso di un diploma di laurea o abbiano maturato un'esperienza professionale per un periodo non inferiore ad un (1) anno; e
- c) soddisfino i requisiti di presentazione di cui all'art. 16; e

- d) non siano in possesso del titolo CFA® o non soddisfino i requisiti di ammissione quale soci ordinari.

I soci aggregati che conseguono il titolo CFA acquisiscono di diritto la qualifica di socio ordinario.

Soci Onorari

Art. 13 – Possono essere ammessi quali soci onorari coloro i quali rivestano cariche di rilievo all'interno di autorevoli organismi del mondo finanziario, o svolgano attività inerenti o connesse a quella di investitore professionale e/o godano, comunque, di particolare prestigio e riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al possesso del titolo CFA né al soddisfacimento dei requisiti di ammissione all'Associazione quali soci ordinari o aggregati.

Gli aspiranti soci onorari sono inoltre tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di Condotta Professionale ed un Contratto di Associazione. L'ammissione all'Associazione dei soci onorari è ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo.

Soci Junior

Art. 14 – Possono essere ammessi quali soci junior tutti coloro che:

- a) non soddisfino i requisiti per l'ammissione a socio ordinario o a socio aggregato
- b) siano studenti universitari in discipline economiche e o giovani professionisti con meno di cinque anni di esperienza professionale

Gli aspiranti soci junior sono inoltre tenuti a sottoscrivere una

Dichiarazione di Condotta Professionale ed un Contratto di Associazione e a rispettare il Codice e i Principi di CFA Institute.

I soci junior che maturino i requisiti per l'ammissione a socio ordinario o a socio aggregato acquisiscono di diritto la relativa qualifica.

Soci Nazionali

Art. 15 – Possono essere ammessi quali soci nazionali tutti coloro che:

- a) non soddisfino i requisiti per l'ammissione a socio ordinario o a socio aggregato

Gli aspiranti soci nazionali sono inoltre tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di Condotta Professionale ed un Contratto di Associazione e a rispettare il Codice e i Principi di CFA Institute.

I soci nazionali che maturino i requisiti per l'ammissione a socio ordinario o a socio aggregato acquisiscono di diritto la relativa qualifica.

Presentazione (“Sponsor”)

Art. 16 –Gli aspiranti soci ordinari o aggregati debbono essere presentati da un (1) socio ordinario di CFA Institute e dal supervisore del candidato. Uno dei due soggetti deve essere socio di Italian CFA Society.

Il requisito della presentazione da parte del proprio supervisore decade qualora il candidato sia titolare d'azienda, studente, pensionato, lavoratore autonomo, disoccupato o qualora il soddisfacimento di tale requisito ponga il candidato in una difficile posizione professionale. I requisiti di presentazione sono definiti dal Consiglio Direttivo di CFA Institute in maniera uniforme per tutte le società associate a CFA

Institute. Pertanto i requisiti di presentazione di Italian CFA Society si adegueranno in funzione di eventuali variazioni da parte di CFA Institute.

Domanda di ammissione all'Associazione

Art. 17 – Gli aspiranti soci ordinari o aggregati devono presentare apposita domanda a CFA Institute e all'Associazione, corredata da informazioni o documenti integrativi eventualmente richiesti da CFA Institute e dall'Associazione.

Gli aspiranti soci junior o nazionali devono presentare apposita domanda all'Associazione, corredata da informazioni o documenti integrativi eventualmente richiesti dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di esaminare tutte le domande di ammissione all'Associazione. In caso di controversia in ordine alla gestione o all'interpretazione dei requisiti previsti da CFA Institute per l'ammissione quale socio ordinario o aggregato, l'Associazione avrà la facoltà di appellarsi al Consiglio Direttivo di CFA Institute. La decisione finale in merito all'applicazione delle disposizioni di ammissione spetta al Consiglio Direttivo, ovvero al comitato dallo stesso designato.

Parificazione

Art. 18 – Ogni socio, ordinario o aggregato, gode rispettivamente di analogo status in CFA Institute.

Elenco dei soci

Art. 19 – Il Segretario dell'Associazione provvede alla tenuta di un

elenco contenente i nominativi di tutti i soci, i loro indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile dal Consiglio Direttivo ai fini della partecipazione all'Associazione.

Entro tre (3) mesi dall'inizio di ogni anno sociale, il Segretario procede alla revisione dell'elenco dei soci, al fine di accertare la permanenza, in capo a ciascun socio, dei requisiti di ammissione, interessando, in caso contrario, l'Assemblea e CFA Institute per gli opportuni provvedimenti.

Egli provvederà a mettere tutti i dati relativi all'appartenenza all'Associazione a disposizione di CFA Institute, impegnandosi comunque a tutelare i soci e gli aspiranti soci nel loro diritto alla riservatezza.

Quanto disposto dal presente articolo deve essere attuato nel pieno rispetto della L. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione delle domande di iscrizione e dell'elenco dei soci può essere svolta anche da CFA Institute, in maniera congiunta alla gestione delle iscrizioni a CFA Institute.

Obblighi dei soci

Art. 20 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto:

- degli scopi indicati nel presente Statuto;
- di quanto previsto dallo statuto di CFA Institute, purché compatibile con i principi dell'Ordinamento giuridico interno;
- del Codice e dei Principi redatti da CFA Institute;
- di eventuali norme di autoregolamentazione che l'Assemblea

ritenesse opportuno prevedere.

Ogni socio è, inoltre, tenuto:

- ad aderire a tutte le norme ed i regolamenti dell'Associazione e di CFA Institute, incluse a titolo esemplificativo ma non restrittivo le disposizioni dei rispettivi Atti Costitutivi e Statuti, del Codice e Principi, nonché altre norme relative alla condotta professionale ed all'appartenenza all'Associazione, così come periodicamente modificabili;
- al rispetto delle disposizioni disciplinari e delle sanzioni dell'Associazione e di CFA Institute;
- a fornire informazioni relative alla condotta professionale ed alle attività qualora richiesto dall'Associazione o da CFA Institute;
- a produrre documentazione, testimoniare, o cooperare in altro modo a procedimenti di natura disciplinare di CFA Institute ed aderire ad eventuali altri requisiti applicabili stabiliti periodicamente da CFA Institute e dall'Associazione;
- a mantenersi in regola con l'appartenenza ad CFA Institute;
- a sottoscrivere annualmente una "Dichiarazione di Condotta Professionale" ed un Contratto Associativo, così come definito al precedente art. 4,
- a partecipare regolarmente alla vita dell'Associazione; e
- a corrispondere la propria quota associativa annuale.

Quota associativa

Art. 21 – La quota associativa annuale e le eventuali penali per ritardato

pagamento vengono determinate dal Consiglio Direttivo, in concomitanza con l'inizio di ciascun esercizio sociale.

Ogni socio è tenuto a corrispondere la propria quota regolarmente in ragione dell'importo stabilito per ciascuna categoria di appartenenza all'ente.

Il mancato versamento della quota entro il 30 giugno dell'esercizio precedente a quello cui la quota stessa si riferisce produce l'automatica sospensione del socio moroso dall'Associazione, fatta salva la possibilità, per il medesimo, di ottenere la reintegrazione nel proprio status a pagamento avvenuto, previa corresponsione di una somma a titolo di penale, nella misura da determinarsi sempre a cura dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea, nella sua prima convocazione, stabilirà il termine oltre il quale, atteso il permanere della condizione di inadempimento, al socio moroso viene disconosciuto il diritto ad essere reintegrato.

Al verificarsi di una tale circostanza, l'Assemblea provvederà, con delibera motivata, a formalizzarne l'esclusione. La gestione dei pagamenti delle quote annuali, dei rinnovi e dei soci morosi può essere affidata a CFA Institute.

Recesso - Esclusione

Art. 22 – La qualifica di socio, ordinario, aggregato, junior, nazionale od onorario, non è trasmissibile e viene meno per decesso, o per altri gravi motivi tra i quali quelli che sono qui di seguito espressamente indicati:

- dimissioni, che avranno effetto allo scadere dell'anno in corso, purché

comunicate per iscritto al Presidente od al Segretario almeno tre (3) mesi prima della fine dell'esercizio sociale; l'Associazione provvederà, in tal caso, a notificare prontamente a CFA Institute l'avvenuto recesso, qualora non vi abbia già provveduto il socio recedente;

- delibera motivata dall'Assemblea per:
 - a. violazione delle clausole dello Statuto;
 - b. mancata corresponsione della quota associativa;
 - c. decadenza, cioè per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La qualifica di socio aggregato viene meno per il passaggio a quella di socio ordinario.

La qualifica di socio ordinario o aggregato sarà sospesa o revocata in caso di sospensione o revoca della qualifica di socio di CFA Institute.

La qualifica di socio ordinario viene meno per mancata partecipazione, diretta, per delega o per corrispondenza, all'Assemblea per tre (3) volte consecutive.

In ogni caso di esclusione, eccezion fatta per il caso di mancata corresponsione della quota associativa, i casi di misconducta professionale e determinazione dei requisiti di appartenenza a CFA Institute, il socio ha diritto a presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, così come previsto all'art. 43 del presente Statuto, che darà al riguardo parere definitivo ed insindacabile.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la

restituzione di quanto precedentemente versato a titolo di contributo, né possono vantare alcun diritto o privilegio di appartenenza all'associazione, né sul patrimonio dell'Associazione.

Organi e funzionari

Art. 23- Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono funzionari dell'Associazione:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Assemblea

Art. 24 – L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, si riunisce presso la sede principale dell'Associazione o, eventualmente, presso altri luoghi, purché ubicati nel territorio nazionale. Possono prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il diritto di voto può essere, però, esercitato solo dai soci ordinari.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre per

l'approvazione del bilancio annuale consuntivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei suoi componenti; in tal caso la convocazione avverrà ad opera del Segretario;
- b) ogniqualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario; in tal caso la convocazione avverrà ad opera del Segretario, previa delibera del Comitato esecutivo presa a maggioranza dei suoi componenti;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo almeno un decimo (1/10) dei soci ordinari.

Convocazione di Assemblea

Art. 25 – Le assemblee ordinarie o straordinarie vengono convocate, con preavviso di almeno dieci (10) giorni, mediante invito per telegramma, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato ai soci, ordinari, aggregati ed onorari, presso la residenza risultante dal registro degli associati.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora, dell'ordine del giorno e delle modalità in base alle quali si terrà la votazione.

Il mancato ricevimento dell'avviso di convocazione da parte di un socio, così come l'omesso invio, ad opera degli organi associativi preposti, non invalida l'assemblea, qualora l'omissione sia dovuta a cause accidentali.

Quorum Assembleare

Art. 26 – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà (1/2) dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci.

E' ammessa la facoltà, anche in occasione di convocazioni successive alla prima, di farsi rappresentare da altro socio ordinario, purché munito di delega scritta appositamente conferita.

Ad ogni socio può essere conferito un numero massimo di tre (3) deleghe.

E' ammesso il voto per corrispondenza relativamente agli argomenti e nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Presidenza dell'Assemblea

Art. 27 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo eccetto il Segretario.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea ordinaria, tuttavia in sua assenza è data facoltà al Presidente di incaricare un Notaio o un altro soggetto per l'espletamento di suddetto compito.

Validità delle votazioni dell'Assemblea

Art. 28 – Nell'Assemblea ordinaria o straordinaria, purché validamente costituita, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti e dei rappresentanti.

Ogni socio ordinario in regola ha diritto ad un (1) voto.

Il voto si esprime normalmente per alzata di mano, tuttavia è data facoltà al Consiglio Direttivo di prevedere, nell'avviso di convocazione, che per argomenti di particolare importanza la votazione sia effettuata a scrutinio segreto.

Assemblea ordinaria

Art. 29 – All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nominare i funzionari dell'Associazione;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare il compenso annuo eventualmente riconosciuto ai componenti gli organi associativi, nonché ai Funzionari;
- g) decidere, con delibera motivata, azioni di responsabilità nei confronti di uno o più Consiglieri o Funzionari;
- h) deliberare sull'esclusione dei soci;

- i) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori;
- j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Assemblea Straordinaria

Art. 30 – All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sulle eventuali proposte di trasferimento della sede principale dell'Associazione formulate dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 47 del presente Statuto, e nel rispetto della maggioranza prevista dall'art. 21, 3° comma, C.C..

Consiglio Direttivo: Composizione

Art. 31 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) a undici (11) Consiglieri, per la prima volta nominati nell'atto costitutivo e successivamente eletti direttamente dall'Assemblea.

Possono essere nominati Consiglieri dell'Associazione unicamente i soci ordinari in regola.

Il Consiglio Direttivo risulta così composto da:

- Presidente, Vice Presidenti (due), Tesoriere e Segretario, che rivestono anche la carica di Funzionari dell'Associazione;
- altri membri in numero variabile da uno (1) a sei (6).

I Consiglieri restano in carica due (2) anni, comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Sono rieleggibili al termine del mandato.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo in concorrenza con il proprio mandato di funzionari dell'Associazione e fino al perdurare dello stesso.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il comma precedente trova applicazione anche qualora il Consigliere dimissionario o deceduto sia, contestualmente, funzionario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri: in tal caso il Collegio dei Probiviri provvederà a convocare l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.

Consiglio Direttivo: Riunioni

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo si riunisce con frequenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente, fatta con lettera raccomandata, con telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio ed ai

revisori in carica. Può, inoltre, essere convocato su domanda formulata da due o più Consiglieri, entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso il Segretario provvede a dare avviso scritto agli altri componenti il Consiglio con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Presidenza del Consiglio Direttivo

Art. 33 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o da un altro membro del Consiglio eccetto il Segretario.

Il Segretario redige, su apposito libro, i verbali delle riunioni, che sottoscrive e fa sottoscrivere al Presidente.

Consiglio Direttivo: diritto di voto

Art. 34 – Ogni Consigliere ha diritto ad un voto, che non può esprimere per procura.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza

dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Consiglio Direttivo: funzioni

Art. 35 – Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria dell'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Associazione; sovrintende, inoltre, alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

In particolare:

- a) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione, unitamente alla relazione sull'andamento delle attività associative;
- b) effettua, ove lo ritenga opportuno, controlli sulla regolarità nella tenuta dei registri contabili associativi ad opera del Tesoriere. Tale controllo è esercitabile anche non collegialmente;
- c) indica, su richiesta del Tesoriere, i professionisti del settore che potranno assisterlo nell'espletamento dei compiti di tenuta della contabilità;
- d) determina la quota associativa annua e le eventuali penali per il ritardato pagamento;
- e) convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio;
- f) nomina, ove opportuno, dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
- g) nomina, ove lo ritenga necessario, nuovi funzionari; essi non saranno

ammessi a far parte del Consiglio Direttivo e saranno tenuti al rispetto delle regole poste dal presente Statuto;

- h) designa, se necessario, tre (3) dei propri membri perché facciano parte di una Commissione incaricata di esaminare le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci secondo le modalità di cui al precedente art. 10 e seguenti;
- i) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo le iniziative che si rendano all'uopo necessarie;
- j) istituisce, ove necessario, sedi secondarie dell'Associazione nel territorio italiano;
- k) propone all'Assemblea, se del caso, il trasferimento della sede principale;
- l) ha la facoltà di delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, specificando i limiti della delega. In nessun caso possono essere delegate le competenze di cui alla precedente lettera a);
- m) ha la facoltà di attivare le classi di soci junior e nazionali;

Distribuzione degli utili

Art. 36 – Gli utili o avanzi di gestione, nonché ogni altra risorsa economica dell'Associazione, dovranno essere integralmente impiegati per il perseguimento dei suoi scopi. E' vietata, di conseguenza, ogni forma, anche indiretta, di distribuzione ai membri di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e patrimonio.

Esercizio sociale

Art. 37 – Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Entro centoventi (120) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Comitato Esecutivo: composizione

Art. 38 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario.

Ogni componente del Comitato resta in carica per due anni.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, su convocazione anche verbale da parte del Presidente e con la presenza del Presidente o di almeno uno dei due vice Presidenti.

Comitato Esecutivo: funzioni

Art. 39 – Al Comitato Esecutivo spettano i seguenti compiti:

- a) esercitare a norma dell'art. 35, nei limiti della delega all'uopo ricevuta dal Consiglio Direttivo, le attribuzioni a quest'ultimo spettanti nella gestione dell'Associazione;
- b) convocare l'Assemblea dei soci ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione avverrà ad opera del Segretario, previa delibera del Comitato Esecutivo presa a maggioranza dei suoi componenti;
- c) in occasione della scadenza delle cariche associative, sottoporre all'Assemblea dei soci, a cura del Segretario in occasione della convocazione, l'elenco dei candidati alla carica di Funzionario e di

- componente degli altri organi associativi;
- d) nominare consulenti esterni all'Associazione, il cui apporto possa rivelarsi necessario al raggiungimento degli scopi associativi.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 40 – La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre (3) componenti, per la prima volta nominati nell'atto costitutivo, successivamente eletti dall'Assemblea dei soci, che ne designa il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica due anni e possono essere rieletti al termine del mandato.

Collegio dei Revisori dei conti: funzioni

Art. 41 – Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla correttezza e sulla regolarità della gestione amministrativa, nonché degli atti di amministrazione delegata eventualmente compiuti dal Comitato Esecutivo, ai sensi del precedente art. 39.

In particolare, i revisori potranno procedere ad accertamenti sulla consistenza di cassa e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Entro i termini fissati per la predisposizione dei bilanci dall'art. 37, il Collegio redige una relazione ai bilanci stessi da presentare, in sede di approvazione, all'Assemblea.

Collegio dei Proviviri

Art. 42 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti, per la prima volta nominati nell'atto costitutivo, successivamente eletti dall'Assemblea dei soci, che ne designa il Presidente. I membri del Collegio durano in carica due (2) anni e possono essere rieletti al termine del mandato.

Collegio dei Probiviri: funzioni

Art. 43 – Al Collegio dei Probiviri spettano i seguenti compiti:

- a) su ricorso dell'Associazione o del candidato, dirimere controversie in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni del presente Statuto concernenti i requisiti di cui gli aspiranti membri devono essere in possesso. Le delibere pronunciate dal Collegio in tal sede sono insindacabili;
- b) dirimere controversie tra soci, nonché tra soci ed Associazione, aventi ad oggetto qualsiasi materia inerente la vita associativa o l'esercizio di diritti associativi;
- c) convocare l'Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Funzionari

Art. 44 – I Funzionari dell'Associazione sono: il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, per la prima volta nominati nell'atto costitutivo, successivamente eletti dall'Assemblea dei Associati, su proposta del Comitato Esecutivo.

Possono essere eletti Funzionari unicamente i soci ordinari in regola.

Non è consentito il cumulo di più cariche in capo ad un'unica persona.

Il Presidente ed i Vice Presidenti

Art. 45 – Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Associazione, sovrintendendo, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, in via transitoria, parte dei suoi compiti.

Tutte le descritte facoltà spettano ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

In caso di grave impedimento o di dimissioni le funzioni del Presidente verranno svolte da quello dei due Vice Presidenti designato a tal uopo dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 46 – Il Tesoriere resta in carica per la durata di due anni ed è rieleggibile.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere la cassa e la contabilità dell’Associazione, nel rispetto delle indicazioni e in attuazione delle delibere del Consiglio stesso avvalendosi, se del caso, della

collaborazione di professionisti indicati dal Consiglio Direttivo.

La tenuta dei Registri contabili, di competenza del Tesoriere, potrà in ogni momento essere oggetto di ispezione ad opera di altri membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, inoltre, è tenuto, in occasione della riunione del Consiglio, a rendere conto ad esso in merito all'andamento finanziario della Associazione.

Il Segretario

Art. 47 – Il Segretario resta in carica per la durata di due anni ed è rieleggibile.

Compete al Segretario:

- a) partecipare all'Assemblea dei soci, alle riunioni del Consiglio Direttivo e redigerne il verbale;
- b) diramare le convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) tenere, a norma dell'art. 19 del presente Statuto, un elenco completo e aggiornato dei soci, procedendo alla sua revisione periodica, anche in collaborazione con CFA Institute;
- d) fornire all'Assemblea, per gli opportuni provvedimenti, l'elenco dei soci che, per effetto di quanto disposto dal precedente art. 22, si sono resi passibili di esclusione dell'Associazione;
- e) provvedere alla tenuta dei registri associativi che non rientrano nella competenza del Tesoriere.

Modifica dello Statuto

Art. 48 – La competenza a modificare lo Statuto spetta all'Assemblea straordinaria le cui delibere vengono ritenute valide se prese in conformità alle maggioranze stabilite all'art. 26 del presente statuto.

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 49 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, provvederà, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci ordinari in regola presenti, a nominare uno o più liquidatori – che potranno anche essere scelti tra i Consiglieri uscenti– determinandone i poteri.

Nel caso di residuo passivo, lo scioglimento avverrà solo ad avvenuta copertura del residuo stesso.

La devoluzione del patrimonio netto che risulterà dalla liquidazione avverrà secondo le modalità stabilite con delibera assembleare al momento dello scioglimento e, comunque, dovrà necessariamente implicare la destinazione a finalità connesse con gli scopi istituzionali.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione non potrà mai essere devoluto ai singoli soci.

Clausola arbitrale

Art. 50 – Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri dell'Associazione, o tra questi e l'ente, in merito alla interpretazione e/o all'applicazione di clausole del presente statuto, fatte salve questioni di etica professionale o concernenti la determinazione dei requisiti di ammissione all'associazione richiesti da CFA Institute, sarà deferita al

giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre (3) arbitri.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un proprio arbitro.

Il terzo arbitro, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, verrà nominato per accordo tra quelli designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.

La parte che intendesse promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare all'altra, a mezzo raccomandata A/R, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio Arbitrale, con contestuale indicazione del nominativo dell'arbitro di propria nomina.

Entro i venti (20) giorni successivi alla ricezione della suddetta raccomandata A/R, la controparte potrà proporre ulteriori quesiti e dovrà indicare, sempre a mezzo raccomandata A/R, l'arbitro di propria nomina.

Il Collegio Arbitrale, salve, comunque, le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine, deciderà secondo diritto.

Norma di chiusura

Art. 51 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina posata dal Codice Civile italiano, nonché alle altre norme in materia.